



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 13

IL 10 febbraio 2022

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 26 gennaio 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Alessandro Avagliano	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiàni	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del 23/12/2021, pervenuto in pari data, prot. n.440, della Cavalieri Union Rugby Prato Sesto SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Francesco Fusi, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Toscana nella riunione del 22/12/2021, Comunicato GSR/UNDER 17/10, pubblicato il 22/12/2021, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 17, disputata in data 19.12.2021, tra Livorno Rugby SSDARL e Cavalieri Union Rugby Prato Sesto SSDARL, ha sanzionato i giocatori e tesserati della predetta società reclamante F. M. e L. P. con la squalifica di otto settimane (dal 20.12.2021 al 13.02.2022 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. y) (partecipazione a rissa) del Regolamento di Giustizia, e il tesserato della stessa società Sig. Simone Tosi con l'interdizione di tre mesi (dal 23.12.2021 al 22.03.2022 compresi) per l'infrazione dell'art. 28/1, lett. l, (partecipazione a rissa) del medesimo Regolamento.

FATTO

La sanzione del Giudice Sportivo, di cui in epigrafe, è stata comminata a seguito di una rissa alla quale avrebbero preso parte i giocatori minorenni F. M., L. P., nonché il dirigente accompagnatore Sig. Simone Tosi, tutti tesserati con la società Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, durante lo svolgimento della gara disputatasi il 19.12.2021 tra la loro squadra e quella della società la Livorno Rugby arl.

Nell'impugnazione presentata contro tale provvedimento sanzionatorio, il Presidente della società reclamante, in particolare, nelle sue argomentazioni sosteneva che il dirigente accompagnatore Sig. Simone Tosi, al fine di sedare un tafferuglio insorto tra i giocatori delle



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

due squadre, si sarebbe avvicinato ai medesimi per dividere i reciproci contatti fisici e per riportare la calma sul terreno. Per quanto riguarda invece le condotte dei minori Sigg.ri F. M. e L. P., non sarebbe certa, a detta del Presidente, la loro esatta individuazione quali partecipanti e/o fautori della rissa. Per di più, nell'ipotesi che tale individuazione fosse provata e/o documentata, la società reclamante deduceva che i giocatori pocanzi menzionati avrebbero potuto agire, data anche la loro età, in uno stato di ira determinato dal fatto ingiusto altrui, e che in passato gli stessi non avevano subito sanzioni.

Per questi motivi la Società reclamante chiedeva l'annullamento o, comunque, la riduzione della durata delle sanzioni, rispettivamente, di interdizione e squalifica di cui al provvedimento impugnato.

In via istruttoria, inoltre, chiedeva l'audizione del tecnico regionale FIR sig. Enrico Romei, che era presente alla partita.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 21.02.2022, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il giorno 26.01.2022.

Alla suddetta Camera di Consiglio, compariva il Sig. Francesco Fusi, Presidente del sodalizio reclamante, il quale, dopo aver illustrato i motivi del proprio reclamo al quale integralmente di riportava, chiedeva l'accoglimento dello stesso.

Successivamente, la Corte riteneva di sentire, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, il Sig. Giulio Gualtierotti, arbitro della gara oggetto del reclamo, il quale forniva alla Corte chiarimenti in ordine ai fatti dallo stesso refertati, che saranno riportati nella parte motiva.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione

MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da una rissa che sarebbe avvenuto in occasione della gara del Campionato Under 17 disputata in data 19 dicembre 2021 tra le squadre del Livorno Rugby e del Cavalieri Union Rugby Prato Sesto.

Preliminarmente, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Giulio Gualtierotti, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto che: *“Al minuto 26 del secondo tempo mentre l’azione si stava svolgendo in prossimità della linea di touch, vicino all’area di meta del Livorno rugby e davanti alle panchine del CURPS un giocatore del Livorno rugby ha eseguito un placcaggio oltre la linea delle spalle su di un giocatore avversario. Non appena ho fischiato per fermare il gioco e sanzionare l’azione del giocatore del Livorno rugby i giocatori del CURPS, che erano fuori dal campo di gioco, in quanto sostituti o già sostituiti, sono entrati nel campo di gioco avventandosi contro il giocatore del Livorno responsabile del fallo appena avvenuto. Questo ha innescato una rissa che ha coinvolto tutti i giocatori di entrambe le squadre e che si è spinta dal campo di gioco fin verso la panchina del CURPS. Sia i giocatori di entrambe le squadre che erano in campo, sia i giocatori in panchina del CURPS si sono azzuffati stratonandosi e spingendosi l’un l’altro. In particolare i giocatori 12 e 19 del CURPS, rispettivamente, L. P. e F. M. colpivano gli avversari con colpi dati a mano aperta; similmente, i giocatori 5 e 15 del Livorno Rugby, C. B. e J. M., colpivano gli avversari con colpi a mano aperta. Gli scontri hanno coinvolto anche il medico del campo che, avvicinandosi con l’intento di separare i giocatori, è stato fatto cadere a terra e l’accompagnatore dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, Simone Tosi, che coinvolto nei tafferugli ha spintonato, appoggiando una mano sul petto e mandando indietro, un giocatore del Livorno. Durante gli scontri il giocatore con maglia n.5 del CURPS, G. M., che si trovava in panchina perché sostituito durante il primo tempo, è stato colpito da un giocatore del Livorno Rugby cadendo a terra. Terminato lo scontro le due squadre sono state separate e il medico del campo è intervenuto per accertare lo stato di salute di G. M.(. . .) Segnalo infine che erano presenti, nel pubblico, ed hanno assistito a tutti gli eventi verificatisi, i tecnici regionali Enrico Romei e Andrea Brancoli, ed il responsabile tecnico del centro di formazione permanente di Prato Paolo Grassi”.*

Il referto è stato poi integrato da una email in data 22/12/2021 dal Sig. Gualtierotti al Giudice Sportivo Territoriale, nella quale è precisato che *“durante la rissa scoppiata al minuto 26 del secondo tempo i tesserati presenti in lista gara entravano nel campo di gioco. Preciso inoltre che, mentre i giocatori del CURPS si ritiravano verso gli spogliatoi, prima che dichiarassi terminata la partita, è avvenuto l’ingresso in campo, dal cancello nei pressi delle tribune, di persone non identificate e non iscritte in lista gara”.*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte ha ritenuto di sentire l'arbitro della gara, Sig. Giulio Gualtierotti, il quale ha confermato quanto riportato nel proprio referto e precisava che *“Dopo che ho fischiato per un placcaggio alto, non da cartellino giallo, effettuato a ridosso della linea laterale, nei pressi della panchina dei Cavalieri Prato, si è creato un gran parapiglia: i giocatori del Prato che stavano in panchina sono entrati in campo e hanno circondato e strattonato il giocatore avversario che aveva causato il fallo e immediatamente sono intervenuti entrando in campo anche i giocatori del Livorno. In questo parapiglia i giocatori davano colpi a mano aperta alla cieca e il medico del Livorno è stato falciato in terra da qualcuno che non ho visto. Ho identificato con sicurezza i numeri di maglia dei giocatori delle due squadre che davano colpi a mano aperta e che ho segnalato nel referto. L. P. e F. M. del CURPS e C. B. e J. M. del Livorno. Per quanto riguarda il Signor Tosi, ho visto che si trovava nel parapiglia e che ha spintonato, appoggiando una mano sul petto e mandandolo indietro, non con violenza, un giocatore del Livorno. Prima che fischiassi il termine della gara, mentre la squadra del Prato si avviava verso gli spogliatoi, alcune persone del pubblico sono entrate da un cancello aperto in campo. Saranno state non più di dieci persone. Mi sono un po' allarmato, ma fortunatamente sono intervenute altre persone che li hanno fatti uscire. Alla fine mi si è avvicinato il tecnico federale Romei che era presente alla partita.”*

Alla luce del referto e dei chiarimenti forniti dal Sig. Gualtierotti, che ha confermato di avere direttamente visto le condotte dei tesserati sanzionati, la Corte ha ritenuto di non sentire il Sig. Enrico Romei.

Ciò posto, risulta evidente che i Sigg.ri F. M. e L. P. hanno integrato la fattispecie di cui all'art. 27/1, lett. y), del Regolamento di Giustizia Sportiva, che prevede che il tesserato partecipante alla gara è punito *“Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione non inferiore alla squalifica dalle gare ufficiali per due settimane”*.

Per quanto riguarda il Sig. Tosi, occorre considerare che l'art. 28/1 lett. l) del Regolamento di Giustizia Sportiva prevede che il tesserato non partecipante agonisticamente ad una gara è punito *“Qualora prenda parte ad una rissa, con la sanzione dell'interdizione da venti giorni a nove mesi”*. Dal referto e dai chiarimenti forniti dall'arbitro risulta che il Sig. Tosi ha partecipato alla rissa.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Al riguardo, la Corte osserva che, anche a voler intendere che il Sig. Tosi avesse avuto l'intento di intervenire con buone intenzioni al fine di provare a sedare la rissa in corso, per raggiungere il proprio obiettivo, invece di avvicinarsi ad un giocatore avversario e spintonarlo, avrebbe dovuto, al fine di placare gli animi nervosi, quantomeno provare ad allontanare i giocatori del CURPS dalla zona di campo di gioco dove invece avvenivano gli scontri. D'altronde, spintonare in quel momento un avversario coinvolto in una rissa, potrebbe facilmente ottenere l'effetto contrario di aumentare il nervosismo e la litigiosità di quest'ultimo, tutte considerazioni di cui non poteva non tener conto il Sig. Simone Tosi anche in ragione del suo ruolo dirigenziale e della sua maggiore maturità ed esperienza rispetto a quella dei giocatori minorenni coinvolti nella rissa.

Questa Corte, pertanto, anche in ragione del potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, considera che il Giudice Sportivo Territoriale abbia correttamente valutato e sanzionato le condotte oggetto del presente reclamo.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 27/1, lett. y) e 28/1 lett. l) del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica di otto settimane (dal 20.12.2021 al 13.02.2021 compresi) dei giocatori e tesserati F. M. e L. P., e l'interdizione di tre mesi (dal 23.12.2021 al 22.03.2022 compresi) del tesserato Sig. Simone Tosi;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 26 gennaio-10 febbraio 2022

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali